



CONVEGNO

**“L’attività notarile nelle procedure di ristrutturazione del debito e nei finanziamenti navali.
Esperienze professionali a confronto anche alla luce della informatizzazione.”**

Presso Polo dello Shipping

Napoli, Via A. Depretis n. 51

1 febbraio 2014

Location

Il Polo dello Shipping nasce per volontà del dott. Nicola Coccia al fine di riunire in un’unica struttura di prestigio le diverse professionalità che lavorano nel settore dello shipping. Essa è situata nel cuore commerciale di Napoli alla via A. Depretis n. 51.

Obiettivi

Il convegno, articolato in tre sessioni, ha l’obiettivo di coinvolgere notai, avvocati marittimisti, commercialisti, armatori e banche per trattare di tre importanti temi: gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i finanziamenti navali, l’incidenza dell’informatizzazione nell’attività professionale.



Prima sessione

Accordi di ristrutturazione del debito

Come è noto, il legislatore è intervenuto recentemente nell'area della composizione della crisi economica introducendo un istituto che dovrebbe coniugare la flessibilità, tipica delle soluzioni stragiudiziali, con la tutela di tutti gli interessi coinvolti, assicurati da un'agile verifica giudiziale: gli accordi di ristrutturazione.

Tali accordi, disciplinati dall'art. 182-*bis* della Legge Fallimentare, complice la crisi economica, stanno trovando ampia applicazione. L'istituto, che rappresenta un valido percorso alternativo ad altre procedure, quale ad es. il concordato preventivo, prevede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori. Esso, apparentemente lontano dall'attività notarile, in realtà non è affatto estraneo ad essa. Il notaio è, ad esempio, chiamato ad autenticare le firme dei creditori che aderiscono all'accordo di ristrutturazione.

Seconda sessione

Finanziamenti navali

Strettamente connessi al primo tema sono i finanziamenti navali. Infatti, sempre a causa della crisi, i noli che le imprese di navigazione canalizzano verso le banche per ammortizzare i mutui, negli ultimi anni, sono crollati.

Trattasi di un settore nel quale, inoltre, si rende necessario un intervento normativo riformatore al fine di rendere il sistema più competitivo.

Le modifiche legislative suggerite anche dalla Commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato sono relative a due distinte problematiche inerenti alla documentazione per la pubblicità delle ipoteche navali di cui all'art. 569 c. n. e alla



procedura per l'iscrizione nei registri italiani di navi costruite all'estero e provenienti da un registro straniero disciplinato dall'art. 315 Reg. c. n.

Come è noto, il sistema bancario si trova attualmente a dover fronteggiare una dimensione mondiale in tema di finanziamenti ed ipoteche navali, e la normativa vigente risponde con chiare difficoltà alle nuove esigenze sorte con la globalizzazione dei mercati: da un lato, l'art. 569 c. n. pone un problema di conversione della valuta straniera in quella nazionale per la trascrizione delle ipoteche navali e determinazione del tempo di esigibilità del credito; dall'altro l'art. 315 del Reg. c. n. aggrava pesantemente l'*iter*, per la concessione di finanziamenti garantiti da tali ipoteche. Gli istituti finanziari, infatti, pongono quale condizione essenziale per la erogazione dei fondi al momento della consegna della nave, la contestuale trascrizione dell'ipoteca, che a sua volta, presuppone l'immatricolazione della nave.

Terza sessione

Tavola rotonda

L'informatizzazione nell'attività professionale, esperienze a confronto.

L'avvento delle tecnologie digitali ha inciso sulla circolazione della proprietà immobiliare, sui profili pubblicitari ad essa inerenti, e sull'archiviazione degli atti. Lo sviluppo di un sistema telematico di trasferimento, segno del progressivo rinnovamento della contrattazione immobiliare, da un canto, garantisce agevoli e ampie interazioni tra le varie banche dati ed i soggetti interessati, d'altro canto, impone l'individuazione nei vari ordinamenti giuridici di un soggetto deputato a controllare e garantire la sicurezza dell'acquisto. La tavola rotonda si propone di evidenziare, grazie anche all'intervento di relatori operanti in contesti differenti, il ruolo assolto da tale soggetto nei sistemi di *common law* e *civil law*, alla luce delle assai diverse caratteristiche strutturali di ciascun sistema.



Nonostante dal 1925 sia stato introdotto anche nell'ordinamento inglese un sistema di *Registration of title*, permane in capo al giudice inglese un generale potere di rettifica. In altre parole, il giudice può modificare o rettificare i titoli iscritti nel registro in virtù di un contratto nullo.

Nel sistema inglese vi sono due fonti che regolano la proprietà: *Common law* ed *equity*. La prima garantisce l'atto mentre la seconda garantisce la proprietà da ogni illegittima pretesa.

Come è evidente i due scopi sono antitetici.

In questo contesto la registrazione del titolo, in virtù del quale il compratore ottiene l'inoppugnabilità dello stesso, non riesce a garantire in pieno lo stesso compratore sia dal potere di emendare riservato al giudice sia dagli interessi superiori (*Overriding interests*) a tutela della proprietà.

Al fine di eliminare queste carenze del sistema, il legislatore inglese, con *Land registration Act 2003* e *Land registration Rule 2003*, ha introdotto l'atto elettronico per la proprietà nonché ha conferito piena efficacia al registro elettronico degli atti che trasferiscono la proprietà o altri diritti.

A causa di tale importante riforma, ogni trasferimento non registrato elettronicamente non potrà essere considerato legalmente efficace.

Il problema della sicurezza dei trasferimenti non è, però, completamente risolto in quanto la riforma non ha pienamente accettato il principio della inoppugnabilità per tutti i trasferimenti conclusi in buona fede e pubblicizzati. Infatti, è ancora in vigore la regola che stabilisce che l'acquisto è sicuro solo quando il proprietario dopo aver registrato l'atto nei pubblici registri sia anche nel possesso del bene.